



Comune di Montepulciano

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

Delibera Consiglio Comunale n°39 del 25/05/2020

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Definizione delle entrate
- Art. 4 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 6 - Forme di gestione
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Titolo II - ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Rapporto con i cittadini
- Art. 10 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 11 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Misura degli interessi
- Art. 14 - Compensazioni
- Art. 15 - Sospensione o differimento del versamento
- Art. 16 - Dilazioni e rateazioni di pagamento
- Art. 17 - Tutela giudiziaria

Titolo III - RISCOSSIONE

- Art. 18 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 19 - Ravvedimento operoso
- Art. 20 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 - Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

Titolo IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- Art. 23 - Interpello
- Art. 24 - Reclamo - Mediazione tributaria
- Art. 25 - Autotutela

Titolo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 26 - Presupposto
- Art. 27 - Avvio del procedimento
- Art. 28 - Procedura
- Art. 29 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 30 - Adempimenti successivi
- Art. 31 - Perfezionamento della definizione
- Art. 32 - Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio
- Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente;
 - d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai

fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

f) per “responsabile” del servizio, il funzionario cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;

g) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 4

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione o altro termine stabilito da normativa, un apposito regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente

alla relativa delibera di approvazione, entro i termini prescritti dalla normativa vigente.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa

Articolo 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, avendo riguardo al conseguimento del miglior rapporto costo/benefici dei servizi cui si riferiscono.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Articolo 6

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, di accertamento e di riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il Funzionario Responsabile cura:
 - a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo; liquidazione; accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie).
 - b) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva.
 - c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno.
 - d) Cura il contenzioso tributario e sta in giudizio nelle procedure contenziose in materia tributaria.
 - e) Dispone i rimborsi.
 - f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione.
 - g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.
5. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

TITOLO II

ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

Articolo 8

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributo, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio tributario con proprio atto.

Articolo 9

Rapporto con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini

Articolo 10

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie (se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi) e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge o regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale, di raccomandata postale con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti

Articolo 11

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal Concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta

individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine di versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale, di raccomandata postale con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel contratto di servizio e nei rispettivi disciplinari che regolano i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 23.12.1997, come modificati dal D. Lgs. 05.06.1998, n. 203, sono graduate con delibera adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.

Articolo 13

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui al comma precedente vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 14

Compensazioni

1. Su istanza dei debitori o su iniziativa dell'Ente si può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a vario titolo, ai sensi del comma 167 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 1241 del codice civile.
2. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
3. Non è ammessa la compensazione tra tributi, tranne nel caso di IMU e TASI.

Articolo 15

Sospensione o differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 16

Dilazioni e rateazioni di pagamento

1. L'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive e dimostrate difficoltà economiche dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento del carico tributario, alle condizioni e

nei limiti seguenti:

- a) Ammontare del debito uguale o superiore ad € 300,00;
- b) Secondo i seguenti scaglioni di rateizzazione:
 - fino ad € 500,00 rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili,
 - da € 501,00 ad € 1.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili,
 - da € 1.001,00 ad € 2.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili,
 - da € 2.001,00 a 6.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - da € 6.001,00 a € 20.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- d) Decadenza del beneficio concesso: in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione; il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione;
- e) Applicazione degli interessi legali in vigore;
- f) Non sia stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa, ai sensi del comma 1, può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili.

3. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un massimo di un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili non superiori a dodici.

4. Qualora venga richiesta, ai sensi del presente articolo, la rateazione di un importo superiore ad € 20.000,00, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, come per esempio polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o concessione di ipoteca volontaria su bene immobile di proprietà del debitore o di un terzo in qualità di garante. In caso di ipoteca volontaria è obbligatoria la presentazione di: a)- idonea perizia giurata a firma di un professionista abilitato e b)- certificato ipotecario; tale documentazione dovrà dimostrare la capienza del valore dell'immobile a garanzia dell'importo del debito, nei tempi richiesti e per gli importi complessivi dovuti (debito più interessi).

La capienza dell'ipoteca dovrà essere valutata al netto di eventuali precedenti garanzie presenti sul medesimo bene. Il funzionario responsabile del tributo può comunque disporre che venga rilasciata garanzia per la concessione della rateazione, indipendentemente dall'entità del carico da rateizzare e dal numero di rate richiesto, in considerazione della specifica situazione del contribuente, da valutare caso per caso

5. Compete al funzionario responsabile del tributo valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

6. Non può essere concessa dilazione e rateizzazione senza l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale

7. Tale norma si applica a tutte le entrate comunali, anche se non espressamente previsto nel regolamento della singola entrata, ad eccezione dei proventi contravvenzionali.

Articolo 17

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1999, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti abilitati.

TITOLO III RISCOSSIONE

Articolo 18

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, previste dalla normativa.

Articolo 19

Ravvedimento operoso

1. Il Ravvedimento Operoso è un istituto teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria, disciplinato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed esteso ai tributi locali con il D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158.
2. Il Ravvedimento Operoso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni per errato, omesso o insufficiente pagamento del tributo, attraverso il versamento in via spontanea dell'importo effettivamente dovuto, della relativa sanzione ridotta ai sensi degli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 472/97 e degli specifici Regolamenti comunali, oltre gli interessi moratori di cui all'art. 13 del presente Regolamento decorrenti dal giorno in cui è scaduto il termine per il versamento.
3. La regolarizzazione tardiva mediante Ravvedimento Operoso può essere esercitata prima che le violazioni siano contestate o siano iniziate ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza
4. Per le modalità di applicazione del Ravvedimento Operoso si intendono richiamate tutte le norme che regolano l'istituto.

Articolo 20

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole

entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.01.1998, n. 43 ed anche in base a quanto disposto dall'Art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

3. E' stabilito in € 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Articolo 21

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'ufficio tributario procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

3. Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 12,00.

Articolo 22

Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può aggiornare l'entità entro cui si dispone la rinuncia ai crediti quando il costo complessivo di riscossione e versamento per il Comune supera l'ammontare del singolo credito.
2. L'importo del suddetto tributo viene fissato, in prima applicazione, in € 12,00.
3. L'importo di cui al comma 2 è a valere unicamente per recupero di crediti, oggetto di atti impositivi comprensivi o costituiti solo da sanzioni e/o interessi. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. La rinuncia ai crediti viene disposta con motivata determinazione dal Responsabile del competente servizio preposto all'entrata e comunicato, per le dovute annotazioni contabili, al Responsabile dell'Area Finanziaria.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 23

Interpello

1. L'interpello è disciplinato dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
 - b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
 - c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
3. L'istanza di Interpello va presentata per scritto ed indirizzata al Funzionario Responsabile del Tributo, nominato dall'Amministrazione Comunale, tramite PEC o protocollo del Comune, contenente quanto previsto dall'Art. 3 del D. Lgs. 156/2015.
4. Il Funzionario Responsabile del Tributo procederà all'istruttoria ai sensi degli Art 4 e 5 del D. Lgs. 156/2015 e fornisce risposta scritta e motivata entro i termini di cui all'art.11 della L.212/2000. In caso di mancata risposta entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente.
5. La risposta fornita dall'Amministrazione è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto di interpello. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta fornita, sia essa espressa o tacita, sono nulli.
6. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si rinvia alle ulteriori disposizioni di Legge in materia.

Articolo 24

Reclamo – Mediazione

1. Il Reclamo – Mediazione, di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, introdotto dall’art. 39, comma 9 del D.L. 06 luglio 2011 come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, è un istituto deflattivo del contenzioso applicabile anche agli atti degli Enti Locali.
2. Il Ricorso avverso gli atti previsti all’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, il cui valore non superi i 50.000,00 euro da determinarsi ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, produce gli effetti del Reclamo e può contenere una proposta di Mediazione (a discrezione del contribuente) avente ad oggetto la rideterminazione della pretesa impositiva.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni, durante i quali sono sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute; il Ricorso è improcedibile fino alla scadenza del suddetto termine.
4. Il Ricorso-Reclamo con eventuale proposta di Mediazione va notificato al Funzionario Responsabile del tributo, o alla diversa ed apposita struttura qualora istituita, tramite PEC con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015.
5. L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i contribuenti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore non superiore a 3.000,00 euro; in tale ipotesi le notifiche sono eseguite con le modalità previste all’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/92.
6. il Responsabile istruisce la pratica ed eventualmente instaura un contraddittorio con il contribuente. Al termine dell’istruttoria, sarà emanato un provvedimento di accoglimento o di rigetto del Reclamo oppure un accordo di Mediazione.
La mancata risposta da parte dell’Amministrazione deve intendersi quale silenzio-rigetto.
7. Decorso i 90 giorni previsti senza che la procedura si sia conclusa, il Ricorso diventa procedibile ed iniziano a decorrere i termini di cui al D. Lgs. 546/1992.
8. Per tutto quanto non espressamente riportato al presente Regolamento, si rinvia alle ulteriori disposizioni di Legge in materia.

Articolo 25

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del

tributo al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto che ha diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al giudice ove pende il giudizio ai fini della sua estinzione ex art.46 del D. Lgs. n.546/92.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità o infondatezza dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26 Presupposto

1. Introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Articolo 27 Avvio del procedimento

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) A cura dell'Ufficio prima dell'avviso di accertamento;
 - b) Su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
2. Il funzionario responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della

dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3 4, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula ai contribuenti l'invito a comparire.

7. All'atto di perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 28

Procedura

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

3. Nel concorso di violazioni e violazioni continuate si applicano:

a) E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.

b) Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

c) Nei casi previsti dalle lettere a) e b), se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata fino a un terzo.

d) Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base può essere aumentata fino al triplo.

e) La continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni.

f) Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Articolo 29

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e funzionario responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla legge.

Articolo 30

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell'articolo successivo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente così come previsto all'art. 16 del vigente regolamento.
3. Fermo restando l'ammontare del tributo concordato il contribuente, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, decade automaticamente dal beneficio ed il debito

non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione; il contribuente, inoltre:

- a) Perde beneficio di riduzione della sanzione;
- b) Corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata e non ancora versata;
- c) Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Articolo 31

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute secondo le modalità di cui all'art. 27.

Articolo 32

Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

1. L'ufficio, in presenza di situazione che renda opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, PEC o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del luogo e del giorno della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. b) del D.L. 29 Novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.
2. In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione ovvero pari ad 1/8 del minimo edittale.
3. Ai contenuti dell'invito, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio tributi e previo versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti da eseguire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione

dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6. E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui al presente regolamento.

7. In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 6 l'Ente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera di Consiglio con la quale si approva.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.